

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n.../383814/2005

OGGETTO: COMUNE DI PIANEZZA - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 10 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale n. 10 al P.R.G.C. del Comune di Pianezza, adottato con deliberazione del C.C. n. 32 del 30/06/2005, trasmesso alla Provincia, ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, in data 27/07/2005 (*prat. n. 84/2005*) per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 32 del 30/06/2005 di adozione, finalizzati a modificare l'attuale destinazione d'uso e previsione di attuazione per l'area di Piazza Cavour individuata nel Piano Particolareggiato del Centro storico come "*P- interventi ambientali pubblici/parcheggi e passaggi pedonali*" in altrettanta superficie con destinazione d'uso "*Terziario - Commerciale*";

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione C.C. n. 32/2005 testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- potenziamento delle funzioni terziario-commerciali e di servizio del Centro storico;
- riqualificazione urbana della piazza Cavour (pavimentazione e arredi);
- miglioramento della viabilità;
- realizzazione di un edificio a ridosso dell'area denominata "*Villa Casalegno*" e sovrastante la Piazza Cavour;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del

- settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 10 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Pianezza con deliberazione C.C. n. 32 del 30/06/2005, le seguenti osservazioni:
 - a) in linea generale si rileva che la Variante proposta, composta da un unico elaborato (relazione tecnico illustrativa), non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda, infatti, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa. In particolare, si rileva che alla variante trasmessa non è allegato alcun elaborato cartografico, elemento indispensabile per individuare univocamente l'area oggetto delle modifiche; si sottolinea, altresì, l'assenza della relazione geologica-tecnica e di qualsiasi elaborato cartografico relativo all'area dell'intervento;
 - b) alla Variante non è allegata la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la *Proposta di Zonizzazione Acustica*) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*". Tale legge dispone che "*.. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ...*" (c. 3 art. 5) e che "*.. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica*" (c. 4 art. 5);
 - c) sulla base della documentazione trasmessa, si rileva, infine, che l'area, oggetto della realizzazione di un nuovo edificio a destinazione commerciale, parrebbe essere individuata ai sensi del primo comma dell'art. 24 della L.R. n. 56/77; a titolo di apporto collaborativo si ricorda che il centro storico del Comune di Pianezza è individuato dalle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento come "*Centro storico di media rilevanza*". A tal proposito si richiama quanto previsto negli "*Indirizzi Generali*" delle N.d.A. del P.T.C. per i "*Centri Storici*": "*I P.R.G.*

nell'individuare e normare i Centri Storici dovranno riferirsi alle risultanze contenute nelle Schede inserite nella relazione illustrativa con attenzione alle identità locali, riconoscibili sia come eredità culturale della tradizione sia in relazione ai valori espressi dalla configurazione contemporanea....”;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Pianezza la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....